



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.264 22/10/2020 – 04/12/2020 Camera di consiglio del 21/10/2020</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Pubblico impiego - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione siciliana - Trattamento economico complessivo dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale), degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale - Limite retributivo massimo di 100.000 euro annui lordi - Inammissibilità.</p> <p><b>Testo:</b> Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie», come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro. Il rimettente non ricostruisce in maniera adeguata la normativa statale che regola il limite alle retribuzioni nel settore pubblico e non ne valuta l'incidenza sull'ordinamento delle Regioni, sulle quali grava un obbligo di adeguamento. Il giudice <i>a quo</i>, inoltre, omette di vagliare l'eventuale rilevanza dell'articolo 13, comma 3bis, della l.r. n. 13 del 2014 ( che impone di rinegoziare i contratti con una retribuzione superiore ai limiti di legge e, in mancanza di accordo, di provvedere ad una soluzione “unilaterale”) e non approfondisce adeguatamente tutte le implicazioni dell'art.1, comma 3, della l.r. n. 28/2016 che pure menziona. Tutto ciò si riverbera anche sull'adeguatezza della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione in punto di rilevanza, rendendo inammissibili tutte le questioni sollevate.</p>



<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 13, c. 3°, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 11/06/2014, n. 13, come modificato dall'art. 14, c. 1°, lett. a), della legge della Regione Siciliana 17/05/2016, n. 8.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art.3 della Costituzione; Art.36, primo comma, della Costituzione; Art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 13, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 Art.13, comma 3, della legge della Regione Siciliana n.28 del 2016; Art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 28 del 2016.</p>
-------------	--

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Giovanni Bologna**

